

Deliberazione n.

Adottata dal Direttore Generale in data _______1 8 GEN. 2012

OGGETTO:

Piano Regionale di prevenzione attuazione deliberazione della Giunta Regionale n°29/2 del 05.07.2005 Screening oncologico per il tumore della mammella. Approvazione contratto con la Società Servizi Baleari di Salomone Fulvio & C.s.n.c.

PREMESSO CHE

- con DPCM 29/11/2001 gli screening per il tumore al seno, alla cervice uterina ed al colon retto sono stati inseriti tra i Livelli Essenziali di Assistenza;
- sia il PSN 2003-2005 sia il successivo piano 2005-2007 avevano investito sulla prevenzione ed in particolare su quella secondaria dei tumori e, tra questi, il cancro al seno, alla cervice uterina ed al colon retto;
- l'intesa Stato-Regioni del 23.3.2005, richiamandosi al Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007, aveva previsto risorse finalizzate agli screening oncologici: cancro della mammella, della cervi ce uterina e del colon retto e che, ai sensi di tale intesa, Regioni e Province avevano presentato i piani per l'attuazione degli screening oncologici;
- con deliberazione n. 29/2 del 5.7.2005 la Giunta Regionale aveva approvato il Piano Regionale di Prevenzione previsto dall'intesa Stato, Regioni e Province autonome del 23 marzo 2005, che includeva i programmi di screening del tumore della cervice uterina, della mammella e del colon-retto;
- con successiva Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 e con l'Accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2009 il Piano Nazionale della Prevenzione era stato prorogato de iure anche per il 2008 ed il 2009 e conseguentemente anche il Piano Regionale di Prevenzione;
- l'Intesa Stato-Regioni e Province autonome n. 63 del 29.04.2010 ha approvato il Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012, parte integrante del Piano Sanitario Nazionale, ed ha previsto che le regioni presentassero un proprio Piano Regionale di Prevenzione entro il 31.12.2010:
- con deliberazione n. 47/24 del 30.12.2010 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012 di cui all'Intesa Stato-Regioni e Province autonome del 29.04.2010 che, in continuità con il precedente piano 2005-2007 e successive proroghe in termini di completamento degli obiettivi non ancora raggiunti e di consolidamento ed estensione di quelli raggiunti, ha incluso il programma degli screening oncologici per la prevenzione del carcinoma della mammella, della cervice uterina e del colon retto;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n° 29/2 del 5 luglio 2005 che, in adempimento del Piano Sanitario Nazionale e dell' intesa STATO – REGIONI del 23 Marzo 2005, ha approvato il Piano Regionale di Prevenzione articolato nei progetti che riguardano:

- screening oncologici (mammella, cervice uterina, colon-retto)
- vaccinazioni
- prevenzione del rischio cardiovascolare
- prevenzione delle complicanze del diabete
- prevenzione dell' obesità nelle donne in età fertile e nel bambino;

ATTESO

che con separato atto viene approvato il progetto aziendale di screening del carcinoma della mammella in attuazione della deliberazione della giunta regionale n°29/2 del 05.07.2005;

RITENUTO

di procedere all' esecuzione dello screening prevedendo la dislocazione del servizio nel territorio della ASL n° 7, mediante regolare convenzione con la Società Servizi Balneari di Salomone Fulvio e C. s.n.c. il quale dispone di unità mobile sul quale è installato il mammografo digitalizzato e garantita la consulenza medica per la refertazione degli esami;

CONSIDERATO

come ampiamente illustrato nell' atto di approvazione del progetto di screening che il servizio da effettuarsi in affidamento al suddetto studio determini la massima fruibilità e conseguentemente favorisca lo screening su una elevata percentuale di popolazione;

DATO ATTO

che il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che il Servizio Sanitario Nazionale eroghi i livelli essenziali ed uniformi di assistenza definiti dal PSN nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute espresso dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale, dell'equità nell' accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell' economicità nell'impiego delle risorse;

CHE le regioni, come stabilito dall'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992, assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza prescritti tramite i diversi produttori pubblici e i soggetti privati accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del citato decreto;

- l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private è disciplinata dai principi di cui agli articoli 1 e 3 della Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006;
- la Legge n. 10/2006 all'articolo 8 stabilisce che le ASL definiscono gli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;

CHE ai sensi dell'art. 3 comma 2 della citata legge, la remunerazione delle attività svolte dalle strutture e dai soggetti accreditati è subordinata alla stipula dei contratti definiti ai sensi dell'art. 8 della stessa legge;

 il medesimo art. 8 legittima i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali alla stipula dei contratti per le prestazioni da rendere a favore dei cittadini residenti nel proprio ambito territoriale;

ACCERTATO

che il centro di cure e salute – Società Servizi Balneari di Fulvio Salomone e C. s.n.c. è in possesso dell' accreditamento regionale n°101-01679270908-01 come rilevabile dall'allegato n°1 alla determina dirigenziale, Assessorato Regionale dell' Igiene e Sanità, n° 190 del 21.03.2011;

VISTA

la nota 15.11.2011 acquisita al protocollo generale ASL n° 7 n° 25840, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto che prevede la durata dell' intervento in mesi 18 pari a circa 430 giornate lavorative ed il costo di €uro 630,00 per

giornata di effettiva prestazione:

VISTO

lo schema di contratto che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e

sostanziale;

VISTO

il certificato della Camera di Commercio di Sassari dal quale si rileva l' autorizzazione

all' esercizio dei servizi di che trattasi;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO atto dell'istruttoria svolta dal Servizio Affari Generali e Legali:

Con i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

- 1. Di approvare lo schema di Contratto, allegato al presente documento per costituirne parte Integrante e sostanziale, da stipulare con la Società Servizi Balneari di Salomone Fulvio e C. s.n.c., per l' esecuzione, dalla data di sottoscrizione per la durata di mesi 18, pari a circa 430 giornate, di esami mammografici di 1° livello,al costo per giornata di € 630,00 (esenti da IVA ex art. 10, comma 19, DPR 633/1972) non prevedendo alcun contributo (ticket) nei confronti delle donne che accederanno allo Screening:
- 2. Di imputare l' importo presuntivo di € 270.900,00 sul codice 0502030109 "Acquisto di prestazioni di prevenzione rivolte alla persone " del piano dei conti aziendale e sul codice 10610101 "Servizio igiene e sanità pubblica costi comuni'del piano dei centri di rilevazione unico integrato.
- 3. Di incaricare i Servizi competenti degli adempimenti derivanti dal presente atto deliberativo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo Dott. Claudio Ferri

Resp. Aff.Gen.e Leg. ∉Dott. Carlo Contini

Il Direttore Sanitario Dott. Antonio Frailis

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione n. del 18 GEN. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

partire dal ______ 19 GEN. 2012 ____ = 2 FEB. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali

destinatari: Affari generali Servizio igiene pubblica CONTRATTO TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 7 DI CARBONIA E LA "SOCIETA"

SERVIZI BALNEARI" DI SALOMONE FULVIO E C. S.N.C., SITA IN VIA DELLA TORRE,

LOC. PLATAMONA SASSARI P.I. 01679270908 PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI

DI MAMMOGRAFIA DI SCREENING.

PREMESSO CHE:

con DPCM 29/11/2001 gli screening per il tumore al seno, alla cervice uterina ed al colon retto sono stati inseriti tra i Livelli Essenziali di Assistenza; ===== sia il PSN 2003-2005 sia il successivo piano 2005-2007 avevano investito sulla prevenzione ed in particolare su quella secondaria dei tumori e, tra questi, il cancro al seno, alla cervice uterina ed al colon retto;========= l'intesa Stato-Regioni del 23.3.2005, richiamandosi al Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007, aveva previsto risorse finalizzate agli screening oncologici: cancro della mammella, della cervi ce uterina e del colon retto e che, ai sensi di tale intesa, Regioni e Province avevano presentato i piani per l'attuazione degli screening oncologici; ==================== con deliberazione n. 29/2 del 5.7.2005 la Giunta Regionale aveva approvato il Piano Regionale di Prevenzione previsto dall'intesa Stato, Regioni e Province autonome del 23 marzo 2005, che includeva i programmi di screening del tumore della cervice uterina, della mammella e del colon-retto; ======== con successiva Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 e con l'Accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2009 il Piano Nazionale della Prevenzione era stato prorogato de iure anche per il 2008 ed il 2009 e conseguentemente anche il Piano Regionale di Prevenzione; ==================== l'Intesa Stato-Regioni e Province autonome n. 63 del 29.04.2010 ha approvato il Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012, parte integrante

del Piano Sanitario Nazionale, ed ha previsto che le regioni presentassero un
proprio Piano Regionale di Prevenzione entro il 31.12.2010; =========
con deliberazione n. 47/24 del 30.12.2010 la Giunta Regionale ha approvato
il Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012 di cui all'Intesa Stato-Regioni e
Province autonome del 29.04.2010 che, in continuità con il precedente piano
2005-2007 e successive proroghe in termini di completamento degli obiettivi
non ancora raggiunti e di consolidamento ed estensione di quelli raggiunti, ha
incluso il programma degli screening oncologici per la prevenzione del
carcinoma della mammella, della cervice uterina e del colon retto; =======
il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni prevede che il Servizio Sanitario Nazionale eroghi i livelli
essenziali ed uniformi di assistenza definiti dal PSN nel rispetto dei principi
della dignità della persona umana, del bisogno di salute espresso dalla
programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale, dell'equità nell'
accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza
riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell' economicità nell'impiego delle
risorse; ====================================
Le Regioni, come stabilito dall'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992,
assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza prescritti tramite i
diversi produttori pubblici e i soggetti privati accreditati ai sensi dell'art. 8
quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del
citato decreto; ====================================
l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private è disciplinata
dai principi di cui agli articoli 1 e 3 della Legge Regionale n. 10 del 28 luglio
2006:

la Legge n. 10/2006 all'articolo 8 stabilisce che le ASL definiscono gli accordi
con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con le strutture
private e con i professionisti accreditati; ====================================
che, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della citata legge, la remunerazione delle
attività svolte dalle strutture e dai soggetti accreditati è subordinata alla
stipula dei contratti definiti ai sensi dell'art. 8 della stessa legge; ========
il medesimo art. 8 legittima i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali
alla stipula dei contratti per le prestazioni da rendere a favore dei cittadini
residenti nel proprio ambito territoriale; ====================================
Tutto quanto sopra premesso e concordato: ====================================
======================================
L'Azienda Sanitaria Locale n° 7, con sede in Carbonia, Via Dalmazia n° 83 C.F.
02261310920, nella persona del Direttore Generale Dott. Maurizio Calamida, nato a
Cagliari il 10 Agosto 1953, nella sua qualità di legale rappresentante, di seguito
denominata Azienda; ====================================
======================================
La Società Servizi Balneari di Salomone Fulvio e C. s.n.c., sita in via della torre loc.
Platamona - Sassari - rappresentata dall' Amministratore Unico Rag. Salomone
Fulvio, nato a Cassano d' Adda (MI) il 25 Agosto 1954, cod. fiscale SLMFL
VS4M25C003B, Partita IVA 01679270908 di seguito per brevità denominata SSB.==
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE =======================
Art. 1 - Oggetto del contratto -La SSB, si impegna ad erogare, nel biennio 2012/13,
esami mammografici in conformità con le linee guida prodotte dal gruppo di lavoro
istituito con D.M. 3 novembre 2004 per lo screening mammografico e secondo i
protocolli ed i criteri GISMA, alle donne eleggibili e residenti nel territorio dell'ASL n° 7

di Carbonia. ====================================	
L'attività, svolta secondo la programmazione e i tempi definiti dalla ASL, sarà	
effettuata con l' utilizzo di un mezzo mobile dedicato allo screening mammografico, in	
conformità alle specifiche tecniche indicate dall'Assessorato Regionale dell'Igiene e	
Sanità e dell'Assistenza Sociale. ====================================	
Art. 2 - Legittimazione contrattuale e requisiti autorizzativi e di accreditamento	
La SSB è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto autorizzata	
all'apertura e funzionamento e accreditata provvisoriamente per i servizi di	
mammografia e senologia con provvedimento n. 831 del 8 agosto 2006 adottato dal	
Direttore del Servizio Assistenza Distrettuale ed Ospedaliera ed Osservatorio	
Epidemiologico della Direzione Generale della Sanità e per effetto delle disposizioni	
contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti	
erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali. ==================================	
La SSB, preliminarmente alla stipulazione del contratto, dovrà comprovare l'avvenuta	
presentazione dell'autocertificazione di cui alla D.G.R. n. 2/19 del 19 gennaio 2010 e	
produrre il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), e il certificato di	
iscrizione al Registro Imprese rilasciato dalla CCIAA con l'attestazione di	
insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a	~
dette procedure e della dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n.	
352. ====================================	
Nelle more della revisione degli accreditamenti da parte della Regione e fatta salva la	
segnalazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di cui al	
precedente comma, l'Azienda dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni	
oggetto del presente contratto la SSB possegga i requisiti strutturali, tecnologici ed	
organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali e	

	che le prestazioni erogate siano riconducibili a quanto accreditato dalla Regione. ===
	La SSB dovrà a tal fine presentare la documentazione comprovante il possesso dei
	requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi sia della struttura che del mezzo
	mobile previsti dalla normativa regionale in relazione alla tipologia di prestazioni da
	erogare, da allegare al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.==
	Art. 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica - La SSB eroga le prestazioni
	oggetto del presente contratto con l'assetto organizzativo e la dotazione organica
	definiti ai sensi del precedente articolo 2 e riportati nell'allegato X al presente
	contratto per farne parte integrante e sostanziale. La dotazione organica della SSB è
	specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale
4	Rappresentante, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione
	svolta dal predetto personale, la postazione operativa, l'impegno orario settimanale di
-	ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. ================================
*	La Asl rende disponibili per l'operatività, a bordo del laboratorio mobile, il personale
	infermieristico e i tenci sanitari di radiologia medica deputati alla accoglienza delle
:	donne invitate alla esecuzione delle mammografie di screening.=========
	La SSB rende disponibili, oltre al laboratorio mobile per l'effettuazione delle
	mammografie di screeing, le attività di refertazione di immagini mammografiche,
	attraverso doppia lettura da parte di medici radiologi in possesso dei requisiti di
	competenza clinica previsti dagli standars di riferimento dell'Osservatorio Nazionale
:	Sceening. La SSB rende inoltre disponibili, su supporto informatico, le immagini
3	mammografiche secondo modalità compatibili con la creazione dell'archivio legale
	della ASL di Carbonia. I referti dovranno essere imputati sullo specifico software di
	gestione degli screening mammografici.===================================
	La SSB si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda ogni

Pagina 5 di 12

eventuale successiva modifica, indicando i medesimi parametri di cui all'allegato X, e
ad autocertificare annualmente il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la
dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da
parte dell'Azienda. ====================================
L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in
materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque
legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale comporta la
risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti
di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la SSB, entro 30 giorni dal
ricevimento della predetta diffida, non adempia. ====================================
Art. 4 - Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di
accreditamento - L'Azienda può, in ogni momento e senza comunicazione
preventiva, effettuare ispezioni e controlli inerenti il mantenimento dei requisiti
autorizzativi e di accreditamento di cui al precedente art. 2. ===========
La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari della Azienda Sanitaria
Locale presso la Struttura e presso l'Unità Mobile dedicata all'attività di screening. Al
termine delle operazioni verrà redatto, in contraddittorio con il Legale Rappresentante
della ditta o un suo delegato, il verbale di controllo. ==================================
Qualora l'Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al
competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale
per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza. =============================
Successivamente ai provvedimenti adottati dall'Assessorato, l'Azienda potrà risolvere
di diritto ex art. 1456 del codice civile il presente contratto, dandone altresì formale
comunicazione all' Assessorato. ====================================
Fatta salva l'ipotesi sopra descritta, il provvedimento di revoca dell'accreditamento da

parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ex art. 1456 del codice civile del	-
presente contratto. La SSB si impegna anche a sottostare a tutte le verifiche relative	
ai controlli di qualità da parte della Commissione Regionale e Nazionale dello	
screening, secondo quanto previsto dalle linee guida nazionali ed europee in materia	
di screening oncologici e dai protocolli e criteri GISMA. ================	
La Struttura si impegna, inoltre, al mantenimento dei requisiti di accreditamento per	
tutto il periodo di vigenza del presente contratto. ===================================	
Art. 5 - Requisiti di qualità - La SSB si impegna ad erogare le attività programmate	
con continuità e regolarità per l'intero periodo di validità del contratto secondo la	
cadenza cronologica del progetto di screening, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla	-
vigente legislazione e dalle linee guida nazionali ed europee in materia di screening	
oncologici, dei protocolli e dei criteri GISMA, sotto i diversi aspetti organizzativo,	
igienico-sanitario e di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica. Eventuali	
riduzioni temporanee dell'attività dovranno essere comunicate almeno due mesi	
prima all'Azienda contraente. L'attività contrattata deve essere immediatamente	
sospesa nel caso di accertate e comprovate gravi carenze professionali, tecnologiche	
o strumentali che possano pregiudicare la sicurezza delle utenti, pena l'adozione da	-
parte dell' Azienda dei provvedimenti del caso. La SSB garantisce la piena attuazione	
degli impegni assunti relativamente all'erogazione delle prestazioni secondo quanto	
concordato con l'Azienda Sanitaria. La SSB si impegna a promuovere la formazione	
continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali	,
che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti	
informativi, amministrativi e sanitari. La Struttura garantisce, inoltre, la piena	
attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi. La SSB si impegna, inoltre, al	
pieno rispetto delle norme in tema di consenso informato (art. 32 Costituzione, art. 32	

Codice Deontologia Medica) e del Codice in materia di trattamento dei dati personali
di cui al D. Lgs. 30.6.2003 n0196, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali
comunicazioni esterne. In caso di comunicazioni da parte dell'Azienda di dati
personali degli assistiti finalizzati a facilitare e rendere qualitativamente migliori i flussi
informativi previsti obbligatoriamente dalla Regione, la SSB si impegna, anche per
conto del proprio personale, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal
presente contratto. ===================================
Art. 6 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio e debito informativo
La ASL 7, attraverso il Centro screening Aziendale provvede ad inviare alla SSB il
programma quindicinale dello screening, redatto sulla base del programma generale
concordato con la struttura medesima, con l'elenco nominativo delle donne
convocate organizzate per postazione e giornate lavorative e le schede individuali
inizializzate. Il formato potrà essere cartaceo o magnetico. =============
E' onere della ASL comunicare preventivamente ai Comuni le caratteristiche degli
spazi attrezzati per il posizionamento del mezzo mobile, del servizio di segreteria e
della sala d'attesa, ivi compresa la fornitura di energia elettrica adeguata. =======
La SSB si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito
informativo nei confronti della ASL n° 7 e secondo i tempi e le modalità che verranno
formalmente comunicati dall'Azienda. In particolare si impegna a trasmettere al
Centro screening della ASL, entro 5 giorni lavorativi, gli esami mammografici eseguiti
corredati dalle schede individuali compilate per la parte di competenza e le
segnalazioni di mancata presenza delle utenti convocate. =================
Art. 7 - Modalità di registrazione e di codifica delle prestazioni e dei relativi
controlli - La SSB si impegna a codificare, registrare, e comunicare le prestazioni
rese rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella documentazione clinica

L'Azienda ASL n° 7 è autorizzata ad effettuare controlli sulle prestazioni effettuate.
ispirati a criteri di imparzialità ed obiettività. ====================================
Art. 8 - Tipologie, volumi delle prestazioni, tariffe e tetto di spesa Le donne dell'
ASL N° 7 di Carbonia stimate eleggibili alla mammografia di screening nel biennio
2012/13 sono circa 20.000=================================
Il tetto massimo di spesa previsto per l'esecuzione delle mammografie di screening
nel biennio considerato è pari ad €uro 270.900,00 (duecentosettanta ilanovecento/00
€uro). Così determinato : n° 430 giornate lavorative al costo di € 630,00 giornaliero =
Verranno remunerate le giornate di attività effettivamente erogate entro il tetto
massimo di spesa previsto nel presente articolo eseguite presumibilmente nel
periodo febbraio 2012/ dicembre 2013; eventuali variazioni di date nell'esecuzione del
servizio saranno concordate tra le parti. ====================================
La SSB si impegna a supportare l'ffettuazione degli esami mammografici, nel periodo
sopra indicato., per sei giorni settimanali dal lunedì al sabato. ==============
Le prestazioni sono esenti da ogni e qualsiasi compartecipazione alla spesa da parte
delle utenti. ====================================
Nel periodo sopra indicato la SSB si impegna a supportare l'efftuazione di tutte le
mammografie successive alla convocazione delle donne eleggibili da parte delle ASL
N° 7 assicurando la prevista riconvocazione per le donne No-Responder su siti
individuati di concerto con l'Azienda Sanitaria di Carbonia. ==============
Il presente contratto impegna la SSB solo per quanto concerne le mammografie
derivanti dalla convocazione attiva delle donne da parte delle ASL N° 7. ========
Art. 9 - Fatturazione, modalità di remunerazione e controlli - Le prestazioni
effettuate dalla SSB sono fatturate all'Azienda con cadenza mensile. La fattura sarà
accompagnata da un prospetto riepilogativo delle prestazioni effettuate nel mese di

riferimento contenente il numero di esami eseguiti giornalmente e di quelli non
eseguiti per mancata risposta delle utenti convocate. Nel riepilogo dovrà essere
indicato anche il numero delle mammografie non eseguite per inadeguato tecnico.==
L'Azienda N° 7, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente alla
documentazione di cui al comma 1 e ai relativi dati di attività su supporto informatico,
previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere
l'intero importo fatturato mensilmente. ====================================
L'Azienda N° 7, sulla base della documentazione di cui al comma 1, procederà
mensilmente ai controlli contabili al fine di accertare la corrispondenza tra prestazioni
fatturate e quelle effettivamente eseguite. In caso di difformità provvederà a
quantificare e a comunicare alla SSB gli importi delle note di credito da emettere.
Eventuali contestazioni da parte della Struttura dovranno pervenire all'Azienda entro
30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione di nota di credito. In caso
contrario la ASL provvederà a stornare l'importo non dovuto dal primo pagamento
utile a favore della struttura. ====================================
L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, in base ai controlli
sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte. ==============
Art. 10 - Efficacia e validità -Gli effetti del presente contratto, fatte salve eventuali
variazioni di date nell'esecuzione del servizio concordate tra le parti, decorrono da
febbraio/2012 fino a diecembre 2013, con esclusione del rinnovo tacito. La ASL 7
intende procedere al completamento dello screening in tutte le sue fasi al fine di
estendere la prevenzione al maggior numero di donne possibile;. per tale opportunità
formula opzione di rinnovo del presente atto per pari durata, le parti, prima della
scadenza, si impegnano a definire di concerto le condizioni e le modalità di un
eventuale rinnovo. In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o

	regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'Azienda procederà alla modifica ed
	integrazione unilaterale del presente atto. Pertanto tipologie, volumi delle prestazioni
	e relativa valorizzazione economica, oltre che determinati obiettivi di priorità
	assistenziale, potranno essere modificati per effetto delle nuove e diverse
	disposizioni normative o programmatiche. In tal caso la SSB ha facoltà, entro 30
	giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui sopra, di recedere dal
	contratto a mezzo di formale comunicazione da notificare alla ASL N° 7.=========
	Art. 11 - Collegio Arbitrale La risoluzione di eventuali controversie tra le parti verrà
1911	attribuita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato
	dall'Azienda, uno nominato dalla SSB ed il terzo, di comune accordo, dai due Arbitri
:	designati dalle parti. In caso di mancato accordo il Presidente del Collegio arbitrale
	sarà designato dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione staccata di
44 CO WILLIAM	Carbonia. Il Collegio arbitrale potrà decidere secondo equità, su concorde richiesta
	delle parti; in mancanza di accordo deciderà secondo diritto. La restante disciplina è
	quella dettata dagli articoli da 806 a 831 del CPC in quanto applicabile. ========
111111111111	Art .12 - Registrazione e regime fiscale II presente contratto è soggetto all'imposta
	di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e successive
	modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi
22 W. S.	dell'art. 10, della parte 2A della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n.131. =======
1	Le spese di bollo sono a cura e a carico delle parti contraenti, in eguale misura. Le
	eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a
	richiederla. ====================================
	Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente
	accordo sono esenti I.V.A. ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in
	quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture Sanitarie Pubbliche e private che,

nell'organizzazione co	ongiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute	
dei cittadini, identifica	ano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di	
cui ai decreti legislativ	vi n. 502/92, e successive modifiche ed integrazioni, e n. 517/93	
e relativi provvedimen	nti attuativi. ==================================	
Ai sensi della determi	ninazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4	
del 7 luglio 2011, non	n si applicano al presente contratto le disposizioni in materia di	
tracciabilità dei flussi f	finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive	
modifiche ed integrazi	rioni. ====================================	
Art. 13 - Norma di	rinvio Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal	
presente,contratto si r	rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria	
amministrativa, civile	e penale. Gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del	
presente contratto. ==		
Asl 7 Carbonia	L'Amministratore	
Asl 7 Carbonia Dott. Maurizio Calamic		
	da Dott. Salomone Fulvio	
	ida Dott. Salomone Fulvio	
	da Dott. Salomone Fulvio	